



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario (Relatore)
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 30 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1 *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di*

responsabilità amministrativa e per danno erariale” ed in particolare l’articolo 2 ad oggetto “Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come successivamente modificata;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia in data 10.6.2026 e caricata sul Portale Centrale Pareri in pari data ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 11336;

VISTA l’ordinanza n. 200/2026 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull’istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Primo Ref. Marco Ferraro.

CONSIDERATO IN FATTO

Il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia formula un’articolata richiesta di parere in materia di spese del personale che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è chiamata a rendere nell’esercizio della funzione consultiva, oggi regolata sia dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che dall’art. 2 della recente legge n. 1/2026, il quale, tra le altre novità, precisa che *“è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”* e, al comma 2, che *“i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta”*.

La Regione premette che fino al 2019, ai sensi della legge regionale n. 20/2008 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e di personale”*, ed in particolare degli articoli 23, e 66, comma 8 e 67, comma 9, la Giunta ed il Consiglio hanno acquisito, nei limiti e secondo le disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, personale esterno all’amministrazione regionale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione anche con contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, in applicazione della normativa per la disciplina dei rapporti di lavoro parasubordinato, per le esigenze di ciascuna segreteria politica. Per entrambi gli organi gli stanziamenti destinati a tali necessità di personale erano comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento

economico aggiuntivo, già allora facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni del personale dipendente.

Per effetto del comma 5-bis dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 22, comma 8, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è stata vietata alle pubbliche amministrazioni, prima a decorrere dall'1 gennaio 2018 e poi dall'1 gennaio 2019, la stipulazione di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze delle segreterie politiche, portando i rapporti in essere a tale data a naturale scadenza, e potendosi avvalere, da quel momento in poi, esclusivamente di personale assunto a tempo determinato.

In ottemperanza alla legge, la Regione rappresenta che a detta scadenza ha assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tutto il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Ciò detto, il Presidente della Regione, *“alla luce dei mutamenti normativi intervenuti nel tempo nella legislazione statale in rapporto alle disposizioni regionali sulla provvista di personale per le segreterie politiche”* (il riferimento è all'art. 3, comma 1, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44 che riconosce alle Regioni la facoltà di applicare, senza aggravio di spesa, la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 165/2001), chiede se - e propone che - ai fini della determinazione del limite di valore stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si possano includere anche le somme relative ad un ipotetico trattamento accessorio corrisposte nell'anno 2016, senza distinguere tra quelle finanziate mediante i fondi e quelle poste direttamente a carico del bilancio, ai collaboratori assunti nelle segreterie politiche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed incaricati di funzioni di staff politico, *“siccome ad esse riconducibili sotto il profilo funzionale e sostanziale, nel perimetro delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, trattandosi di spesa funzionalmente omogenea e riferibile alla medesima area organizzativa e finalistica”*.

Tale ricostruzione troverebbe fondamento in una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della normativa richiamata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost..

Quanto alla misura in cui tali somme possano essere ricondotte al trattamento accessorio, la Regione chiede se - e propone che - possa essere applicata *“la stessa*

percentuale di incidenza del trattamento accessorio sulla spesa complessiva per il personale di staff con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”.

In questi termini il quesito nella formulazione testuale: *“se sia possibile, ai fini della determinazione del limite di spesa ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, computare in quota parte la somma corrisposta nell’anno 2016 ai collaboratori coordinati e continuativi impiegati nelle segreterie politiche, applicando a tale importo la percentuale corrispondente al rapporto tra il trattamento accessorio e il trattamento economico complessivo del personale di staff contrattualizzato a tempo determinato nello stesso anno”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare deve essere osservato quanto segue.

Questa Sezione ha già ritenuto e ampiamente argomentato la scelta di attribuire - con lo specifico e dichiarato intento di avere un governo unitario e omogeneo della funzione consultiva - un’ampia e generale portata alla previsione del citato art. 2 della legge 1/2026, anche in considerazione della clausola di esclusione della responsabilità, del termine perentorio assegnato per rispondere ai quesiti, nonché degli effetti del silenzio della Corte, così come di quelli che in via di fatto potrebbero comunque discendere in un eventuale giudizio di responsabilità da una denegata risposta per dichiarazione di inammissibilità oggettiva, e, per sintesi di trattazione, richiama i propri precedenti (delibere nn. 75, 84, 102, 114/2026/PAR cui si fa integrale riferimento) alla luce dei quali procede ad esaminare la specifica richiesta. Per quel che qui specificatamente interessa merita solo di essere precisato che con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno fatto propria detta interpretazione e - pur escludendo, allo stato, l’estensione della funzione consultiva a tutte *“le questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”* - hanno affermato che l’esimente (lì definita fictio iuris) *“rileva, esclusivamente, per l’amministrazione che ha formulato la richiesta di parere non potendo assegnarsi all’interpretazione, formatasi in via implicita, una portata generale”*, comunque idonea a fornire indirizzo ed orientamento giurisprudenziale per tutte le altre amministrazioni in base al principio di diritto enunciato.

Ad avviso di questa Sezione, quindi, dallo stretto collegamento tra la soluzione prospettata e l’esonero di responsabilità deriva che l’oggetto dell’esame della *“nuova”* funzione consultiva non possa che essere una fattispecie tratta dal caso

concreto da cui origina, poiché, altrimenti, in assenza di un “fatto”, non si giustificherebbe neppure l’effetto sostanziale di una esimente specifica.

In questi termini, quindi, pur essendo, almeno in parte, la questione posta oggetto di specifica istruttoria ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2025, essa è comunque pacificamente ammissibile in quanto riguarda l'interpretazione della normativa vincolistica alla spesa del personale ed ha rilevanza generale ed astratta pur se riferibile al caso concreto evidentemente esposto e dal quale, per l'appunto, non può prescindersi nella misura in cui dalla sua soluzione debba discendere un esonero di responsabilità. Ancor meno essa riguarda scelte discrezionali di natura politica che, semmai, sono escluse, per quanto già detto nella presentazione del quesito e per come si vedrà oltre, proprio dalla regolamentazione di legge intervenuta sia con il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia con l’inclusione dei rapporti di lavoro del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici regionali nella categoria dei contratti a tempo determinato. Rispetto al caso in esame è esclusa anche una connessione diretta e immediata con provvedimenti di gestione già adottati o da adottare, né con giudizi contabili, amministrativi, civili o penali in corso.

Ulteriore conferma di un necessario legame con il “fatto” sottostante, sono le condizioni poste dalla legge n. 1/2026 per rendersi il parere e qui presenti, ovvero che le questioni sottese al quesito – nei termini prospettati dall’Ente – non afferiscano ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità (ma ciò è ovvio finché non troverà piena applicazione il comma 1 quater dell’art. 3 della legge 20/1994), e che non siano stati notificati dalla competente Procura inviti a dedurre per fatti collegati alla richiesta in esame.

Sussistono, pertanto, i requisiti di ammissibilità della richiesta di parere sopra emarginata, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica con l’ulteriore precisazione che il parere non riguarda l’interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva, trattandosi di attività riservata alle parti negoziali e agli strumenti previsti dagli artt. 49, 63-bis e 64 TUIP (cfr. SRC Marche, n. 31/2019/PAR) rispetto alle quali la funzione

consultiva, tuttavia, può legittimamente estendersi qualora vengano in rilievo quale presupposto applicativo di vincoli legislativi di coordinamento della finanza pubblica o di contenimento della spesa di personale (Sezione delle Autonomie n. 19/2018/QMIG e n. 5/2019/QMIG).

MERITO

La soluzione del quesito posto dalla Regione deve, necessariamente, tenere conto dello stato attuale della normativa in merito alla possibilità, da parte delle Regioni, di corrispondere il trattamento accessorio al personale assegnato alle segreterie politiche e delle ultime due sentenze del Giudice delle leggi pronunciatesi con le sentenze n. 185/2024 e n. 165/2025.

Riguardo alla corresponsione del trattamento accessorio del personale dello staff assegnato agli organi politici regionali, nonostante già nella stesura iniziale del d.lgs. n. 165/2001 sussistesse un espresso rinvio dell'articolo 27 all'articolo 14, comma 2, è con l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023 e nel testo emendato dal decreto-legge n. 25/2025, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69/2025, che viene riconosciuta, espressamente, la facoltà, da parte delle Regioni, di disciplinare il trattamento economico anche accessorio a tale personale. L'articolo 3, comma 1, testualmente recita che *“le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo...”* e che *“possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”*.

Occorre precisare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185/2024, ha avuto modo di affermare il carattere innovativo dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023 sopra citato, motivo per cui sono state dichiarate incostituzionali le norme della Regione Toscana che attribuivano, in favore del personale di supporto agli organi di governo e politici regionali, uno specifico emolumento che integrava le altre voci stipendiali fisse e continuative escludendo l'attribuzione di ogni altro beneficio

economico. La Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che *“per gli uffici di diretta collaborazione, la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 130 del 2013)”*. La disciplina del trattamento accessorio, pertanto, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. 44/2023, risultava, come per tutti i dipendenti pubblici, comunque dettata dalle disposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge statale rinvia, restando esclusa la competenza regionale ad *“entrare nel perimetro della materia “ordinamento civile”* che dopo l’intervento normativo di cui sopra, sulla base del principio di sussidiarietà legislativa, è, invece, consentito *“...ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff”*.

Con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale ha, invece, ritenuto essere intervenuta una legge di sanatoria in merito alla conformità a Costituzione degli atti di adeguamento dei pregressi rapporti alle disposizioni del TUPi inerenti la determinazione di un emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali, nonché della remunerazione del lavoro straordinario e di ogni altra indennità di funzione corrisposto al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

È, quindi, possibile trarre due fondamentali considerazioni. La prima è che, con riferimento alla disciplina ed al riconoscimento della componente accessoria del personale assegnato agli organi politici, opera oggi una sussidiarietà legislativa discendente regionale; la seconda è che l’esercizio di questa facoltà deve avvenire *“senza aggravio di spesa”* nel rispetto dei limiti inerenti all’aggregato della spesa del personale, comprensiva anche di quella riferita al personale di staff, che *“non consente/consentono deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica”*.

Un primo punto fermo è che, con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria (sul concetto in questione, cfr. Corte cost. sentenze nn. 133 e 279/2016, n. 250/2013, e n. 184/2016) prevista dall’articolo 3, comma 1, del d.l. 44/2023, ed a prescindere dalla

soluzione al quesito posto dalla Regione, non possa più ammettersi all'attualità una distinzione delle risorse destinate al trattamento accessorio, tra quelle finanziate mediante i fondi e quelle poste direttamente a carico del bilancio, essendo evidente che il calcolo del fondo del trattamento accessorio complessivo debba considerare anche quanto destinato a tale titolo al personale degli uffici di collaborazione degli organi politici. Come condivisibilmente affermato (SRC Marche n. 59/2025/PAR), infatti, il limite al plafond dedicato al trattamento accessorio è unico e in quanto tale comporta occorre tenere conto anche del trattamento accessorio finanziato direttamente dal bilancio. In altre parole, nel fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 concorrono tutte le spese corrisposte a titolo di trattamento accessorio.

L'altro punto fermo, da tenere presente anche ai fini del riconoscimento dell'esimente di responsabilità di cui all'art. 2 della legge 1/2026, deve essere il rispetto della clausola di invarianza di spesa qui da valutare di fatto, e per come espone l'Amministrazione regionale, in ragione del transito di tutti i rapporti di co.co.co. in contratti a tempo determinato allorché a far data dall'1 gennaio 2019 i primi sono stati vietati -a pena di nullità e responsabilità erariale- in quanto si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ciò detto, la Regione chiede di computare una quota degli emolumenti versati ai co.co.co. impiegati nelle segreterie politiche nell'anno di riferimento 2016 per il calcolo del fondo di cui all'articolo 23, comma 2, applicando a tale fine la percentuale corrispondente al rapporto tra il trattamento accessorio e il trattamento economico complessivo del personale di staff contrattualizzato a tempo determinato nello stesso anno.

Se per un verso si comprendono le ragioni dell'Ente istante nel voler trovare una possibile soluzione al rispetto del limite del fondo anche per questa componente di spesa, per altro verso la Sezione rileva gli aspetti problematici che presenta il tentativo di ripartire una prestazione di lavoro autonomo, e il suo compenso onnicomprensivo, in componente stabile ed accessoria, riconducendo a questa tipologia di contratti di lavoro quota parte del compenso attribuibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ossia al lavoro straordinario, alla produttività collettiva

ed alla qualità della prestazione individuale. In presenza di una clausola di invarianza finanziaria – *senza aggravii di spesa* – la determinazione della eventuale quota accessoria da imputare al fondo del trattamento accessorio per l'anno 2016, ex articolo 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, dovrebbe passare attraverso un'approfondita istruttoria volta a verificare la effettiva natura dei rapporti di lavoro in questione e dei relativi compensi, di modo che risulti possibile l'incremento di tale fondo nella sola misura delle somme effettivamente attribuibili a titolo di trattamento accessorio.

Abbandonando quella che alla prova dei fatti era stata la finzione di una diversità di prestazioni richieste tra le due tipologie di lavoro, autonomo e subordinato, volta a poter assumere personale specificatamente dedicato alle esigenze degli organi politici, la Regione propone di applicare ai rapporti riconducibili alla prima, la stessa percentuale di incidenza del trattamento accessorio sulla spesa complessiva relativa al personale di staff assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

In realtà, ai fini della soluzione del quesito non occorre attuare l'operazione proposta dalla Regione, o, meglio, detta operazione è stata già effettuata dalla legge.

Prendendo, infatti, le mosse dalla disposizione normativa di contenimento della spesa pubblica volta a limitare l'espansione dei fondi per la contrattazione integrativa sulla quale si appunta qui l'interesse, ossia l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, va precisato che il valore in essa richiamato (l'ammontare complessivo delle risorse corrispondente all'importo determinato per l'anno 2016) deve essere adeguato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Questa disposizione, infatti, stabilendo che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, ha superato il limite del trattamento accessorio del 2016, individuandone uno nuovo a partire dal 2018, e soprattutto ha stabilito un nuovo parametro al fine di garantire *“a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare*

del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale”, cosicché “la norma prevista dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pur rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento” (in termini, SRC Campania n. 97/2020/PAR; SRC Lombardia, n. 130/2023/PAR e da ultimo n. 216/2026/PAR).

Il parametro del valore pro-capite (e sul 2018) fa sì che il calcolo del fondo non sia più stabilito nell’ammontare complessivo fissato al 2016 da ripartire tra un numero variabile di dipendenti, bensì che sia proprio la variazione dei dipendenti a determinare in aumento o in diminuzione l’adeguamento del fondo in maniera proporzionale e, quindi, perequata.

A questo punto, delle due l’una, o rispetto al 2018 il numero dei contratti a tempo determinato è aumentato dovendosi escludere dal computo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti a tutto il 2018, o, per effetto della conversione di tali contratti di lavoro autonomo in contratti a tempo determinato come autorizzata (rectius, sanata) per legge dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023 nel testo emendato dal d.l. n. 25/2025, quest’ultimo valore è rimasto invariato in quanto considera come tali anche i rapporti di lavoro co.co.co..

In ogni caso il risultato è il medesimo, in quanto il fondo del trattamento accessorio o sarà virtualmente riparametrato sul valore pro-capite del salario accessorio, se riferito a tutto il personale in servizio nel 2018, oppure – se non si considerano i rapporti di lavoro autonomo in essere in quell’anno – la parte stabile andrà incrementata in ragione dell’aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018, mantenendo di fatto inalterata l’incidenza pro-capite del salario accessorio dell’anno 2018.

Resta ferma la possibilità di una distribuzione interna al fondo tra le diverse qualifiche senza, però, modificare l’ammontare destinato al fondo una volta determinato complessivamente (sul punto ancora questa Sezione 216/2026/PAR).

Giova, infine, rammentare che le spese di personale sostenute per le esigenze delle segreterie degli organi politici soggiacciono al vincolo recato dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, il quale agisce sul totale complessivo delle spese per il lavoro flessibile, senza esclusione alcuna, con l’obiettivo di ridurre la formazione del

fenomeno del precariato e contribuire a ridurre i costi complessivi del personale – Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 15 novembre 2021 – ed al vincolo di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006, e che, ad ogni buon conto, le amministrazioni pubbliche “non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese” ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2021.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in riscontro all’istanza di parere formulata dal Presidente della Regione Lombardia si pronuncia come segue:

“Il fondo del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 può essere adeguato in aumento per la quota relativa ai contratti di collaborazione, coordinata e continuativa impiegati nelle segreterie politiche, come convertiti in rapporti di lavoro di staff contrattualizzato a tempo determinato, in misura pari al valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Nei rigorosi termini del principio di diritto testé enunciato e nella puntuale corrispondenza dei fatti rappresentati e aderenza allo stesso dell’eventuale successiva attività amministrativa, è riconosciuta l’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 30 giugno 2026.

il Relatore
(Marco Ferraro)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
8 luglio 2026
il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)